

# **STATUTO**

della spettabile

**Associazione “Aurofonie”**

## **ARTICOLO 1**

### DENOMINAZIONE E SEDE

Con la denominazione Associazione “Aurofonie” si costituisce nel Cantone Ticino un’associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. CSS.

L’Associazione è apolitica e aconfessionale.

La sede si trova presso un/a membr/a del comitato dell’Associazione.

## **ARTICOLO 2**

### SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione “Aurofonie” ha lo scopo di favorire e sviluppare nella Svizzera italiana la cultura musicale in tutte le sue forme ed espressioni, contribuendo così a promuoverne la sua accessibilità.

## **ARTICOLO 3**

### ATTIVITÀ

Le attività dell’Associazione sono, ad esempio:

- organizzare concerti, festival, conferenze o altre manifestazioni per la diffusione della cultura musicale e aderire a manifestazioni organizzate da altri enti o privati;
- organizzare trasferte musicali accompagnate con la relativa introduzione musicologica;
- allacciare relazioni con diversi organismi culturali, con altri enti musicali e festival per promuovere scambi.

## **ARTICOLO 4**

### DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata.

## **ARTICOLO 5**

### COMPOSIZIONE

L'Associazione è composta da persone fisiche o giuridiche che aderiscono agli statuti in vigore e che hanno versato la quota prefissata. Essa comprende i/le soci/e ordinari/e, sostenitori/rici e benefattori/rici. L'Assemblea generale, su proposta del Comitato, può inoltre nominare i/le soci/e accademici/he e i/le soci/e benemeriti/e, personalità eminenti nel campo della musica dell'arte e della cultura in genere per meriti acquisiti in attività conformi agli scopi dell'Associazione.

## **ARTICOLO 6**

### SOCI E SOCIE

Sono soci/e ordinari/e le persone che versano la relativa quota annuale.

Sono soci/e sostenitori/rici le persone che pagano una quota annuale superiore a quella dei/le soci/e ordinari/e ma inferiore a quella dei benefattori/rici.

Sono soci/e benefattori/rici le persone che versano una quota annuale speciale, che dà diritto, unitamente ai loro familiari, alla partecipazione di tutte le attività dell'Associazione.

Sono soci/e benemeriti/e le persone che hanno una funzione rappresentativa per la società. Essi/e non sono tenuti/e a versare alcuna quota annuale e sono membri/e onorari/e a vita tranne nei casi dell'art. 8. Essi/e non hanno diritto di voto.

Le quote sociali sono proposte dal Comitato e approvate dall'Assemblea.

## **ARTICOLO 7**

### AMMISSIONE

Per far parte dell'Associazione occorre presentare per iscritto una domanda di ammissione, sulla quale decide il Comitato. Il pagamento della quota sociale convalida l'iscrizione.

## **ARTICOLO 8**

### PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO/A

Non si è più soci/e nei seguenti casi:

- dimissioni;

- per decisione del Comitato in caso di mancato pagamento di quote scadute;
- per gravi motivi e in particolare per azioni o comportamenti contrari agli interessi dell'Associazione.

La decisione è presa dall'Assemblea generale su proposta del Comitato.

## **ARTICOLO 9**

### **FONDI**

I fondi dell'Associazione provengono:

- dalle quote il cui ammontare è fissato annualmente su proposta del Comitato e approvato dall'Assemblea;
- dalle sovvenzioni accordate dagli Enti pubblici;
- dalle sovvenzioni accordate da privati;
- da elargizioni o donazioni;
- dalle sponsorizzazioni da parte di persone fisiche o giuridiche;
- dalle retribuzioni per servizi prestati.

I/le soci/e sono liberati/e da ogni responsabilità personale per i debiti dell'Associazione.

## **ARTICOLO 10**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci/e (art. 11)
- il Comitato (art. 12)

## **ARTICOLO 11**

### **ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea generale comprende tutti i soci/e ordinari/e, sostenitori/rici e benefattori/rici.

Essa viene convocata dal Comitato, che stabilisce l'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata personalmente a ogni socio e socia al più tardi venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

Le decisioni sono prese dalla maggioranza dei soci/e presenti, ad eccezione dei casi speciali previsti dalla Legge o dagli Statuti. Ogni socio/a ha diritto a un voto. Ciascun/a socio/a può farsi rappresentare da un altro/a socio/a mediante delega scritta, ma ogni socio/a può esprimere al massimo tre voti.

Il voto può essere segreto o per alzata di mano a seconda di quanto stabilisce il Comitato. Di ogni Assemblea viene tenuto un verbale, firmato dal/la presidente del giorno e dal/la segretario/a designato/a prima di ogni Assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

a. **Assemblea generale ordinaria**

L'Assemblea generale ordinaria si riunisce una volta l'anno.

Il Comitato sottopone ai/le presenti i rapporti sulla gestione e sulla situazione finanziaria dell'Associazione. L'Assemblea approva il bilancio e il conto economico, vota i preventivi per l'anno seguente e delibera su eventuali altre questioni poste all'ordine del giorno; provvede, se è il caso, al rinnovo dei membri di Comitato.

b. **Assemblea generale straordinaria**

Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata dal Comitato e su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei/le soci/e.

## **ARTICOLO 12**

### **COMITATO**

L'Associazione è amministrata da un Comitato composto da un/a presidente e da uno fino a un massimo di otto membri/e, eletti/e per due anni dall'Assemblea generale; la carica è rinnovabile. Tutti i/le membri/e devono essere soci/e dell'Associazione.

Se un posto restasse vacante, il Comitato provvederà provvisoriamente alla sostituzione, che verrà ratificata dalla successiva Assemblea generale.

Il Comitato si riunisce obbligatoriamente almeno una volta al semestre e ogni qualvolta è convocato dal/la presidente.

I membri/e di Comitato non ricevono alcuna retribuzione per le funzioni loro attribuite. È possibile un rimborso spese per decisione del Comitato e dietro presentazione di giustificativi verificabili.

Il Comitato stabilisce al proprio interno le cariche, inclusa quella del/la presidente e il diritto di firma.

La carica di membro/a può essere revocata prima della scadenza del mandato per decisione presa dalla maggioranza dei soci/e presenti all'Assemblea.

Le deliberazioni in seno al Comitato sono prese a maggioranza dei membri/e presenti. In caso di parità, il voto del presidente decide.

## **ARTICOLO 13**

### **MODIFICA DEGLI STATUTI**

Gli statuti possono essere modificati su proposta del Comitato o di almeno un decimo dei/le soci/e presenti all'Assemblea generale.

Nell'uno o nell'altro caso le proposte di modifica sono messe all'ordine del giorno della successiva Assemblea. Gli statuti possono essere modificati soltanto dalla maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei/le soci/e presenti o rappresentanti/e.

## **ARTICOLO 14**

### **SCIoglimento**

L'Assemblea generale, chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento dell'Associazione, è convocata a questo scopo alle condizioni previste nell'art. 11; devono essere presenti alla deliberazione almeno la metà più uno dei soci/e iscritti/e.

Se la proposta non venisse accettata, l'Assemblea potrà essere convocata di nuovo dopo almeno quindici giorni e questa volta potrà deliberare indipendentemente dal numero dei soci/e presenti o rappresentanti/e.

In ogni caso lo scioglimento deve essere approvato dai 2/3 (due terzi) dei soci/e presenti o rappresentanti/e.

In caso di scioglimento l'Assemblea generale designa uno/a o più commissari/e incaricati/e della liquidazione dei beni dell'Associazione. Essa attribuisce l'attivo netto a enti con scopi simili.

## **ARTICOLO 15**

### **COMUNICAZIONI**

Ogni comunicazione ai soci/e avviene in forma scritta per posta o posta elettronica.

30 novembre 2000

Modificato e approvato il 18 febbraio 2017

Modificato e approvato il 17 marzo 2024